DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres.

Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'articolo 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, in attuazione dell'articolo 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002.

CAPO II
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN DI CUI ALL'ARTICOLO 107 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002

Art. 2
(Requisiti)

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di impianti di smaltimento igienico-sanitario, devono essere dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità;

f) toponomastica del Comune ove è ubicata l'area, contenente informazioni turistiche aggiornate redatte in più lingue;
g) adeguata segnaletica a regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita di veicoli e di pedoni in condizioni di sicurezza.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere opportunamente dimensionate, in relazione al minore impatto ambientale possibile, nonché piantumate con siepi ed alberature per una superficie non inferiore al venti per cento dell'area.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan sono indicate con apposito segnale stradale collocato a partire dal confine del Comune ove è ubicata l'area.

Art. 3
(Localizzazione)

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone d'interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari.

CAPO III
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN DI CUI ALL'ARTICOLO 109 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002

Art. 4
(Criteri e priorità di concessione)

1. In attuazione dell'articolo 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, al fine di realizzare una equilibrata dislocazione sul territorio regionale delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, si individuano i seguenti criteri e priorità di concessione dei contributi in favore dei Comuni singoli o associati per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, con l'attribuzione del relativo punteggio:
a) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, intendendo per queste ultime le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo IV, Capo III, articoli 67 e seguenti, della legge regionale n. 2/2002; punti 10
b) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive extra-alberghiere, intese nel significato di cui alla precedente lettera a); punti 8

c) localizzazione nei Comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in zone paesaggisticamente rilevanti; punti 7
d) localizzazione nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0466/Pres. del 22 settembre 1982, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, nonché del D.P.Reg. 22 gennaio 2003 n. 09/Pres.; punti 6
e) localizzazione lungo i principali assi viari o presso gli svincoli autostradali; punti 4
f) localizzazione nelle vicinanze di centri storici; punti 2.

Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva dei riferimenti alla compatibilità urbanistica dell'opera;
b) preventivo di spesa e piano finanziario dell'opera;
c) titolo attestante la disponibilità del terreno o indicazione delle modalità di ottenimento della disponibilità del terreno.

Art. 6
(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo, per singolo intervento, di euro 25.822,84, in caso di Comuni singoli, ovvero di euro 36.151,98, in caso di Comuni associati.

2. Sono compresi nella spesa ammissibile i seguenti costi:
a) lavori ed impianti;
b) arredi ed attrezzature;
c) I.V.A., se non detraibile;
d) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

3. Lo stanziamento disponibile è ripartito in base alla graduatoria formulata applicando i criteri e le priorità definiti all'articolo 4. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali in ordine decrescente di priorità:
a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;
b) intervento per il quale i Comuni dispongono, all'atto della presentazione della domanda, del progetto preliminare dell'opera;

c) ordine cronologico di ricevimento della domanda.

4. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

Art. 7
(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi ed erogati sulla base della presentazione del progetto preliminare dell'opera, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

2. Il decreto di concessione dei contributi fissa il termine di ultimazione dei lavori. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

Art. 8
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni devono presentare la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'iniziativa, per la quale l'incentivo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera e/o di fornitura regolarmente approvati.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente Regolamento devono pervenire alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2003 anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché rispondenti ai requisiti ivi previsti. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente Regolamento, entro il termine di cui al comma 1.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.